

# CODICE DEONTOLOGICO

## SOMMARIO

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
ARTICOLO 2 – Comportamenti contrari al presente Codice	3
PARTE SECONDA – OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE	3
ARTICOLO 3 – Principio della competenza professionale	3
ARTICOLO 4 – Principio dell'autonomia e della concorrenza	4
ARTICOLO 5 – Principio di lealtà, correttezza e diligenza	4
ARTICOLO 6 – Principi di probità, integrità e decoro	4
ARTICOLO 7 – Divieti	4
PARTE TERZA – RAPPORTI CON I TERZI	5
ARTICOLO 8 – Rapporti con i colleghi	5
ARTICOLO 9 – Rapporti con pubbliche amministrazioni, enti e altre istituzioni	5
ARTICOLO 10 – Rapporti con i dipendenti	5
ARTICOLO 11 – Rapporti con l'Associazione	5
PARTE QUARTA – REGIME SANZIONATORIO	6
ARTICOLO 12 – Organo sanzionatorio	6
ARTICOLO 13 – Sanzioni	6
PARTE QUINTA – NORME DI CHIUSURA	7
ARTICOLO 14 – Cariche sociali	7

PARTE PRIMA –  
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 -  
Finalità e ambito di applicazione

1.1 - L'Associazione del Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini (ASSOSISTEMA - AUIL), al fine di promuovere lo sviluppo del settore di riferimento nell'ambito del libero mercato salvaguardandone standard di elevata qualità, ha adottato il presente Codice deontologico contenente l'insieme di principi e di regole etiche e di condotta che ciascun imprenditore Associato è tenuto ad osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della propria attività professionale.

1.2 - Scopo del presente Codice è, altresì, quello di diffondere il rispetto dei principi e delle regole ivi contenute presso tutti coloro che siano coinvolti nell'esercizio dell'attività professionale dell'imprenditore Associato, siano essi personale dipendente, clienti, fornitori e parti sociali, affinché chiunque possa ottenere la migliore prestazione dall'impresa.

ARTICOLO 2 -  
Comportamenti contrari al presente Codice

2.1 - Tutti i principi e le regole contenuti nel presente Codice costituiscono cardini fondamentale della deontologia associativa e hanno carattere vincolante per tutti gli imprenditori Associati.

2.2 - La violazione dei predetti principi e delle predette regole costituirà ragione valida e sufficiente per l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente Codice.

PARTE SECONDA –  
OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE

ARTICOLO 3 -  
Principio della competenza professionale

3.1 - L'imprenditore, nell'esercitare la propria attività professionale, è tenuto a conoscere e ad osservare la normativa a livello europeo, nazionale e regionale che disciplina il settore di riferimento.

3.2 - Costituisce un preciso obbligo dell'imprenditore curare ed aggiornare costantemente la propria preparazione professionale e quella del proprio personale dipendente in relazione alle mansioni che quest'ultimo è chiamato a svolgere.

3.3 - L'imprenditore non può accettare un incarico se non possiede la competenza professionale ovvero gli strumenti necessari per il compimento del lavoro commissionato.

3.4 - Nell'esercizio della propria attività l'imprenditore avrà cura di attenersi alle migliori regole in tema di detergenza, di igiene e di sicurezza, avendo rispetto della natura e del sistema ecologico, e limitando - per quanto possibile - l'impatto ambientale della propria attività.

ARTICOLO 4 -  
Principio dell'autonomia e della concorrenza

4.1 - L'imprenditore deve svolgere la propria attività professionale esaltando e difendendo la propria autonomia, libero da qualsiasi condizionamento ed interferenza esterna e nel rispetto delle regole della concorrenza.

4.2 - La concorrenza tra imprenditori deve essere libera e leale, e basarsi su elementi quali, a titolo esemplificativo, la specifica competenza professionale propria e di coloro che fanno parte dell'impresa; la natura, le caratteristiche e la qualità della prestazione offerta.

4.3 - L'imprenditore deve fattivamente contrastare qualsiasi forma di abusivismo, di concorrenza sleale e, in generale, qualsiasi comportamento che impedisca lo sviluppo del settore di riferimento ovvero rechi pregiudizio allo standard qualitativo dello stesso.

ARTICOLO 5 -  
Principi di lealtà, correttezza e diligenza

5.1 - Nell'esercitare la propria attività professionale l'imprenditore è tenuto a comportarsi secondo lealtà e correttezza con tutti coloro i quali viene in contatto, improntando a tali principi il rapporto con i clienti, con i fornitori e con coloro che fanno parte dell'impresa.

5.2 - L'imprenditore deve curare con diligenza il lavoro affidatogli.

5.3 - L'imprenditore è tenuto a non subappaltare l'oggetto principale di un lavoro commissionatogli da un cliente senza che questo ne sia stato preventivamente informato.

ARTICOLO 6 -  
Principi di probità, integrità e decoro

6.1 - L'imprenditore deve improntare la propria condotta ai principi di probità, integrità e decoro anche fuori dall'esercizio della propria attività professionale, avendo cura di non arrecare mai discredito al prestigio ed all'immagine dell'intera categoria professionale di appartenenza e dell'Associazione.

ARTICOLO 7 -  
Divieti

7.1 - Non è consentito all'imprenditore di promuovere i propri interessi personali e/o quelli della propria azienda attraverso il ricorso a comportamenti illeciti ovvero a condotte che, ancorché astrattamente lecite, siano volte al perseguimento di un ingiusto vantaggio a danno di terzi soggetti.

7.2 - L'imprenditore che ricopre ovvero ha ricoperto cariche pubbliche, sindacali o istituzionali di categoria non deve approfittare di tali posizioni ai fini del procacciamento della clientela a danno dei colleghi, ed è tenuto a rifiutare incarichi che pongano - o possano porre - lo stesso imprenditore ovvero la propria azienda in conflitto di interessi con la carica ricoperta.

7.3 - Parimenti a quanto previsto al punto 7.2 che precede, nel rispetto del collega che ricopre le predette cariche, gli imprenditori del settore saranno tenuti a porre in essere comportamenti volti a non approfittare dell'eventuale minore impegno in azienda conseguente alla copertura dei predetti incarichi.

PARTE TERZA –  
RAPPORTI CON I TERZI

ARTICOLO 8 -  
Rapporti con i colleghi

8.1 - Il comportamento dell'imprenditore nei rapporti con i colleghi deve essere improntato a lealtà e correttezza, e si deve ispirare ai principi della trasparenza e della libera concorrenza.

8.2 - Nell'esercizio della propria libertà di espressione e del proprio diritto di critica l'imprenditore è tenuto ad osservare i medesimi principi di lealtà e correttezza, avendo cura di non denigrare e di non screditare il lavoro e la reputazione di un collega.

8.3 - L'imprenditore deve avere cura di non divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute - anche occasionalmente - da un collega.

ARTICOLO 9 -  
Rapporti con pubbliche amministrazioni, enti e altre istituzioni

9.1 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le altre istituzioni con i quali l'imprenditore venga in contatto per ragioni di lavoro, devono essere improntati alla massima correttezza e chiarezza nel rispetto dei reciproci ruoli.

9.2 - L'imprenditore avrà cura di definire preventivamente e chiaramente i contenuti della propria attività, di fornire tutte le informazioni richieste in modo preciso, completo e trasparente.

ARTICOLO 10 -  
Rapporti con i dipendenti

10.1 - Nei confronti dei propri dipendenti l'imprenditore dovrà tenere un comportamento ispirato ai principi di probità e di correttezza, osservando con scrupolo le norme in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro e applicando il C.C.N.L. di riferimento.

10.2 - L'imprenditore dovrà fornire ai propri dipendenti l'insegnamento e gli strumenti necessari a consentire loro di svolgere con competenza e consapevolezza i compiti affidati.

ARTICOLO 11 -  
Rapporti con l'Associazione

11.1 - E' fatto obbligo all'imprenditore di agire nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, uniformando la propria attività agli scopi in esso contenuti ed adeguandosi alle delibere e ad ogni altra iniziativa assunta dall'Associazione.

11.2 - L'imprenditore è tenuto ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, libero da condizionamenti interni ed esterni, escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali, e ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori associati e/o con l'Associazione.

11.3 - Nel primario interesse dell'intera categoria e dell'Associazione, l'imprenditore è tenuto a segnalare senza indugio - e in forma non anonima - all'Associazione qualsiasi forma di abusivismo, di concorrenza sleale e, in generale, qualsiasi comportamento che sia suscettibile di impedire lo sviluppo del settore di riferimento ovvero di recare pregiudizio allo standard qualitativo dello stesso, dei quali sia venuto a conoscenza.

11.4 - L'imprenditore sarà tenuto a fornire ad un ente esterno indipendente, indicato dall'Associazione qualsiasi informazione relativa alla propria azienda ed alla propria attività al fine di consentire all'Associazione, di poter perseguire al meglio le proprie attività istituzionali. I dati forniti dalle aziende, che non dovranno riguardare valori relativi all'ultimo semestre, saranno trattati, dall'ente esterno indipendente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di segreto aziendale e di dati personali, secondo elementi aggregati contenenti il totale dei dati forniti dalle imprese. Le relative elaborazioni fornite ad Assosistema dall'ente esterno indipendente, non conterranno alcuna indicazione sull'identità e sul numero delle imprese fornitrici dei dati.

PARTE QUARTA – REGIME SANZIONATORIO
--

ARTICOLO 12 -  
Organo sanzionatorio

12.1 - Il Consiglio generale dell'Associazione è l'organo deputato al controllo dell'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deontologico. Tale organo ha, altresì, il compito di ricevere le segnalazioni di cui al precedente punto 11.3.

12.2 - Il Consiglio generale, qualora rilevi un comportamento dell'imprenditore Associato in violazione delle norme contenute nel presente Codice deontologico, ovvero riceva una segnalazione di cui al precedente punto 11.3, deferisce la questione al Collegio dei Probiviri che provvederà ad informarne tempestivamente per iscritto l'interessato.

12.3 - L'interessato, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.2 che precede, avrà la facoltà di presentare proprie deduzioni scritte nonché di richiedere di essere sentito personalmente.

12.4 - Nei cinque giorni successivi alla presentazione delle deduzioni scritte ovvero alla avvenuta audizione dell'interessato, ovvero ancora - in caso di inerzia dell'interessato - allo spirare del termine di sette giorni di cui al punto 12.3 che precede, il Collegio dei Probiviri esprimerà il proprio giudizio sulla questione proponendo, nel caso di accertata violazione, la sanzione da irrogare, riferendone al Consiglio generale.

ARTICOLO 13 -  
Sanzioni

13.1 - A fronte di quanto riferito dal Collegio dei Probiviri, il Consiglio generale, nel caso di accertata violazione, procederà a comminare la sanzione all'interessato, che potrà consistere in un richiamo scritto, nella sospensione ovvero nella espulsione dall'Associazione, e la sanzione potrà essere accompagnata dalla pubblicità dell'accaduto a livello associativo e dei committenti.

13.2 - Le sanzioni comminate dal Consiglio generale sono inoppugnabili.

PARTE QUINTA –  
NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 14 -  
Cariche sociali

14.1 - Impegnandosi al rispetto del presente Codice, ogni imprenditore Associato si rende garante sia nei confronti dell'Associazione sia degli altri Associati che il comportamento di coloro che rivestono le cariche di Presidente, di Amministratore e di Direttore generale, anche di società controllate che operano nel settore di riferimento, sia ispirato ai principi del Codice stesso.